

Security manager: conviene certificarsi?

di Gianfranco Isola, Security Manager certificato UNI 10459

La naturale evoluzione della società ed in essa dell'economica comporta, normalmente, la nascita o l'affermazione di nuove figure professionali.

Tale evoluzione non ha risparmiato la figura del Professionista della security aziendale che, seppur già identificata e definita in Italia sin dal 1995 (la prima UNI 10459/1995), ha certamente avuto un impulso in tempi più recenti anche a seguito degli attacchi terroristici internazionali.

Evoluzione professionale, quella del security manager, che ha comportato negli anni un continuo miglioramento ed aggiornamento delle caratteristiche tecnico/professionali richieste al professionista della security, sino a giungere all'ultima UNI 10459/2017.

Però, pur di fronte all'evidente mutamento del contesto internazionale ed alla crescente ed incalzante richiesta di aiuto da parte delle Istituzioni per una "sicurezza partecipata", il legislatore italiano, forse confuso dalla unicità terminologica della parola "sicurezza" con cui si definiscono in Italia sia la Safety che la Security, non è mai intervenuto (se non tardivamente per un settore specifico che vedremo successivamente), per dare un idoneo inquadramento al professionista della tutela aziendale.

La "dimenticanza" legislativa ha così naturalmente derubricato la presenza della security aziendale alla semplice volontà delle organizzazioni, spinte più dalla propria responsabilità sociale che da una norma cogente. Ma, siamo proprio sicuri che quando si parla di security si faccia riferimento solo alla "buona volontà" dell'Impresa e non ci si riferisca invece ad un "esplicito richiamo" normativo?



Che tipo di obbligo deriva oggi dalla lettura comparata del TU 81/2008 e D.lgs 231/2001 in termini di tutela dei lavoratori? Che tipo di professionalità è oggi richiesta per la valutazione dei rischi "atipici"?

Bene, per rispondere a queste domande, è necessario un breve excursus normativo (nazionale) sul concetto di "tutela del lavoratore".

L'analisi deve certamente partire dal dettato dell'art. 2087 del codice civile che, sin dal 1942, chiarisce quali siano gli obblighi in capo all'imprenditore in termini di misure necessarie per la tutela dei lavoratori. Concetto, quello della tutela del lavoratore, ripreso ed affermato anche dalla Costituzione italiana con gli articoli 32 e 41.

Successivamente, il D.lgs 626 del 1994, seppur in maniera timida, proietta l'Italia nel contesto della regolamentazione europea. Ma il legislatore italiano compie il passo decisivo con il D.lgs 81 del 2008.

Infatti, il TU non solo colma alcune lacune del D.lgs 626/1994 ma, per la prima volta, ha esplicitato il concetto di "tutti i rischi", includendo nella valutazione anche i cosiddetti "rischi atipici" (esterni all'ambito antinfortunistico che possono impattare sui lavoratori), ed aprendo, in tal modo, la porta ai rischi di security.

Ma, visto il dettato del D.lgs 81/2008 e le responsabilità derivanti in termini di tutela del lavoro dal D.lgs 231/2001, chi può e deve valutare i rischi security?

Come noto, il D.lgs 81/2008, obbliga il datore di lavoro alla predisposizione di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), con la possibilità di avvalersi ("delegare" – art 16) di figure professionali dotate dei requisiti di professionalità ed esperienza necessarie per valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa (art 28). E' proprio dalla lettura combinata degli articoli 16 e 28 che si riesce ad identificare un "fil rouge" normativo che permette l'individuazione del professionista che, per conoscenze ed esperienza, può essere delegato alla valutazione dei rischi atipici.

Non un professionista qualsiasi, bensì un security manager certificato secondo la Norma UNI 10459, la cui validità è stata dichiarata direttamente dal legislatore con il DM 269 del 2010 (Requisiti degli istituti di Vigilanza ed Investigazione).

Si potrebbe quindi affermare che l'assegnazione della funzione safety ad un security manager certificato ai sensi della Norma UNI 10459 e, quindi, ad un soggetto in possesso delle competenze e conoscenze richieste, permetterebbe all'azienda di attivare un meccanismo esimente di responsabilità verso i rischi safety.

Concludendo, invito tutti i colleghi security manager a valutare l'opportunità di certificarsi, così da rappresentare per la propria azienda un punto di riferimento certo ed "esimente".



Nuovi dissuasori Hörmann: ora la sicurezza è più elevata

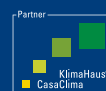
- Dispositivi di protezione contro veicoli con un peso fino a 7,5 t e una velocità di 80 km/h
- Ampia gamma di soluzioni: dissuasori automatici, semiautomatici, fissi o amovibili
- Funzione rapida per situazioni di emergenza che attiva i sistemi in soli 1,5 secondi



SECURITY



HIGH
SECURITY



www.hormann.it
info@hormann.it

HÖRMANN
Porte • Portoni • Sistemi di chiusura